



# Comune di San Giovanni Suergiu

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA NUMERO 3 DEL 25/01/2022

## Settore Polizia Locale

Oggetto: **MISURE STRAORDINARIE E URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CHIUSURA SCUOLE ED ALTRE ATTIVITA' DAL 26 GENNAIO AL 01 FEBBRAIO 2022.**

**Richiamati** i provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, da ultimo:

- il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- Il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
- la Circolare del Ministero della Salute "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron";
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 21 del 31 maggio 2021 "*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica*";

**Rilevato** che ad oggi, malgrado le misure di prevenzione e contrasto del virus Covid-19 adottate nel corso dei mesi precedenti attraverso l'attuazione dei provvedimenti Nazionali Regionali e Locali con ordinanze sindacali, si registra nelle ultime ore a livello regionale, provinciale e nel territorio di San Giovanni Suergiu, un peggioramento della situazione epidemiologica con crescente diffusione del Covid-19 soprattutto nella fascia d'età scolastica tale da provocare per un gran numero di alunni positivi e/o in quarantena, la sospensione dell'attività didattica in presenza per classi intere e comunque con presenza parziale di alunni in pressoché tutte le classi di ogni ordine grado con grave disagio di alunni, famiglie e insegnanti;

**Visto** il report andamento contagi dell'Istituto comprensivo "G. Marconi" di San Giovanni Suergiu, comunicato dal Dirigente Scolastico in data 25.01.2022 con la nota prot. n.1111, nella quale si rende noto al Sindaco un drastico peggioramento dei contagi da COVID 19 tra la popolazione scolastica, nonostante la scuola abbia adottato un rigoroso modello di mappatura secondo le linee guida nazionali con relativi protocolli di sicurezza, purtroppo allo stato attuale la positività accertata interessa n.29 alunni, n.11 docenti e n.4 lavoratori del personale A.T.A.;

**Ritenuto** pertanto che occorre tutelare con ancor maggiore incisività le fasce deboli della popolazione e i tanti operatori che quotidianamente garantiscono i servizi essenziali di cui la cittadinanza usufruisce;

**Ritenuto** per quanto sopra riportato, indispensabile adottare ulteriori misure, coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle citate disposizioni, provvedendo alla sospensione precauzionale di tutte le attività didattiche in presenza nelle classi delle scuole del territorio Comunale di ogni ordine e grado nel periodo dal 26 Gennaio al 01 Febbraio 2022, confermando le misure di profilassi di carattere generale e misure sanitarie di prevenzione e contenimento del diffondersi dell'infezione, a tutela della salute dei cittadini, disponendo inoltre, che le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e somministrazione in genere ) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto nonché la ristorazione con asporto;

**Considerato** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**Visto** altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.);

### **ORDINA**

Salvi ulteriori nuovi provvedimenti del Governo statale e regionale finalizzati a contenere i rischi di contagio da Covid-19, in via precauzionale **con decorrenza dal giorno 26 Gennaio 2022 sino alle ore 24.00 del giorno 01 Febbraio 2022**

- **la sospensione precauzionale di tutte le attività didattiche in presenza nelle classi delle scuole del territorio Comunale di ogni ordine e grado;**
- la sospensione di tutte le forme di attività ludiche, ricreative, manifestazioni e feste (sia pubbliche che private) sia all'aperto che all'interno di edifici scolastici, strutture sportive, palestre e ludoteche, "sia pubbliche che private";
- la sospensione di tutte le forme di attività sportive non agonistiche sia all'aperto che all'interno di strutture sportive, palestre che in generale sono attrezzate per lo sport;
- il divieto di assembramento in prossimità di aree pubbliche (parchi, piazze, spazi pubblici, etc.) al fine di contenere i contagi e la diffusione del virus Covid-19;
- l'obbligo, per l'intera giornata, di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come: fermate di mezzi pubblici, ingressi delle scuole, ingressi di ambulatori medici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento sociale e l'igiene accurata e costante delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina;

- l'obbligo a carico dei titolari e degli esercenti di attività commerciali di intensificare le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e delle superfici nonché il dovere di indossare costantemente i dispositivi di protezione individuale, il dovere della messa a disposizione per il pubblico e i clienti di prodotti igienizzanti, e il dovere del rispetto del contingentamento degli accessi ai propri locali in base allo spazio utilizzabile;
- **Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e somministrazioni in genere ) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto nonché la ristorazione con asporto;**
- A tutti i cittadini, che sono venuti a contatto con soggetti positivi, è inoltre ribadito l'obbligo di rispettare la quarantena fiduciaria, sia per monitorare un eventuale incubazione del virus, nonché per salvaguardare l'integrità della vita e della salute dei cittadini, sino alla comunicazione, da parte dell'ATS, dell'esito dei tamponi e/o della conclusione della quarantena fiduciaria;

### **DEMANDA**

Gli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

### **AVVERTE**

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni. Salvo che costituisca più grave reato l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, ed, in particolare, violazione dell'art. 650 C.P.;

### **DISPONE**

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale – on line, nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ▪ Prefetto della Provincia di             | Cagliari             |
| ▪ Questore della Provincia di             | Cagliari             |
| ▪ Commissariato di P.S.                   | Carbonia             |
| ▪ Polizia Locale di                       | S. Giovanni Suergiu  |
| ▪ Stazione Carabinieri di                 | S. Giovanni Suergiu  |
| ▪ Comando Compagnia Carabinieri di        | Carbonia             |
| ▪ Comando Tenenza Guardia di Finanza      | Iglesias             |
| ▪ Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale | Sant'Antioco         |
| ▪ Istituto Comprensivo "G. Marconi"       | San Giovanni Suergiu |

Documento firmato digitalmente ai sensi del T. U. n°445/2000 e del D.Lgs n°82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**La Sindaca**  
F.to Dott.ssa Elvira USAI